



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

LUIGI GIOVANNI LOMBARDO - Presidente -

ALDO CARRATO - Consigliere -

STEFANO OLIVA - Rel. Consigliere -

REMO CAPONI - Consigliere -

DIANORA POLETTI - Consigliere -

Ud. 19/04/2023 - CC

R.G.N. 7006/2020

Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 7006-2020 proposto da:

(omissis)

(omissis)

presentato e difeso dall'avv.

(omissis)

e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione

- ricorrente -

contro

AGENZIA DEL DEMANIO

- intimata -

avverso la sentenza n. 1722/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANIA,
depositata il 12/07/2020.



Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/04/2023 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato il 17.3.2014 (omissis) (omissis) conveniva l'Agenzia del Demanio innanzi il Tribunale di Catania, invocando l'accertamento dell'intervenuta usucapione di un terreno.

Con sentenza n. 9104/2018 il Tribunale accoglieva la domanda, dichiarando irripetibili le spese del grado.

Con la sentenza impugnata, n. 1722/2020, la Corte di Appello di Reggio Catania rigettava il gravame interposto dal (omissis) avverso la decisione di prime cure.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione (omissis) (omissis) affidandosi ad un unico motivo.

La parte intimata non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l'unico motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente confermato la decisione di prime cure anche in punto di spese, senza considerare che il Tribunale le aveva erroneamente dichiarate irripetibili per la mancata costituzione della Agenzia convenuta.

La censura è fondata.

La Corte di Appello ha rigettato il gravame, proposto dall'originario attore, risultato vittorioso sulla domanda principale, avverso il solo capo della sentenza di prime cure che aveva disposto la compensazione delle spese per effetto della mancata costituzione in giudizio della parte convenuta.



La statuizione è erronea, dovendosi ribadire il principio secondo cui *"... la mancata costituzione in giudizio dell'Amministrazione convenuta, non implicando acquiescenza alla pretesa dell'attore, non è sufficiente di per sé a giustificare la compensazione delle spese processuali, la quale postula che il giudice motivi adeguatamente la propria decisione in tal senso ..."* (Cass. Sez. 1, n. 27728 del 30/12/2009; conf. Cass. Sez. 1, n. 497 del 14/01/2010).

Il ricorso va dunque accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa alla Corte di Appello di Catania, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Catania, in differente composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione, in data 19 aprile 2023.

Il Presidente
(L.G. Lombardo)

